



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Consigliere
Francesca De Vito
Vice Presidente XI Commissione - XI Legislatura*

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini

MOZIONE

Oggetto: Inserimento della maculopatia degenerativa miopica senile nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

VISTO

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1,2,3,7 e 8;

l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi in data il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, fra l'altro, contestualmente alla determinazione della disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

il Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 che definisce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

gli Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001;

la Legge 28 dicembre 2015, n.208;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017;

PREMESSO CHE

Gli accordi fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sopra richiamati definiscono i livelli essenziali di assistenza sanitaria;

il D.P.C.M del 12 gennaio 2017 ha come oggetto:

1. “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:

- a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- b) Assistenza distrettuale;
- c) Assistenza ospedaliera.

2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle attività, servizi e prestazioni individuati dal presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante”.

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 inoltre stabilisce l’elenco di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all’esonero del ticket, prevedendo anche un aggiornamento annuale;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha previsto l’istituzione della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (SSN) presieduta dal Ministero della salute con la partecipazione delle Regioni dei principali istituti scientifici nazionali e società scientifiche.

CONSIDERATO CHE

la degenerazione maculare senile e miopica è attualmente la principale causa di cecità riconosciuta dalle disposizioni normative vigenti e consiste in un’alterazione della parte centrale della retina, la macula;

la stessa interessa principalmente la popolazione di età superiore a cinquant’anni, non essendo comunque escluso che possa manifestarsi già nell’infanzia o in giovani adulti;

il danno maculare si sviluppa rapidamente e, senza trattamento, determina la perdita della visione centrale, innescando un processo di rapida invecchiamento;

la maculopatia, come sopra evidenziato, non ha solo un altissimo potere invalidante, ma è ritenuta una delle principali cause di cecità nei Paesi occidentali, rispetto alla quale assume fondamentale importanza la possibilità di giungere in tempi appropriati, a una diagnosi precoce;

la patologia in argomento per il soggetto che ne è affetto comporta costi ingenti, non sempre sostenibili e quantificabili, secondo stime e dichiarazioni rese dagli interessati, intorno agli euro 3 mila 800 l’anno, le spese riguardano prevalentemente visite specialistiche, esami diagnostici, costi di spostamento e acquisto di ausili visivi;

l’adeguata informazione dei pazienti e la diagnosi precoce consentono di riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente soprattutto nelle forme più gravi;

il trattamento della forma grave avviene attraverso iniezioni intravitreali di farmaci anti proliferazione endoteliale, che è un trattamento cronico;

è quindi indispensabile garantire l’accesso alla diagnosi e alle eventuali cure successive a tutti i cittadini, a prescindere dalle capacità economiche del singolo, possibile solo attraverso l’esenzione del ticket, che si realizza inserendo la maculopatia nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

al Senato della Repubblica è stato presentato il disegno di legge n. 1419/2020, a prima firma della senatrice Sonia Fregolent, recante “Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei Livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile”;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Tutto ciò premesso e considerato,

**IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

A porre in essere tutte le azioni necessarie oltre a farsi promotrice presso il Governo Nazionale, in sede di conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, affinché la maculopatia sia inserita nei LEA.



Francesca De Vito